



Città di Besana in Brianza

Provincia di Monza e Brianza



REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 25/03/2019

INDICE

ART. 1 - GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 2 - INSCRIZIONE AL GVPC

ART. 3 – COMPETENZE

ART. 4 – ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 5 - FORMAZIONE

ART. 6 – COORDINAMENTO CON ALTRE STRUTTURE

ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'

ART. 8 – REGISTRO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 9 -- NORME FINALI

ART. 1 - GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

È costituito presso la sede municipale il **GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (di seguito GVPC)** al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, **volontariamente**, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile.

L'amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini al **GVPC**, o ne determina la momentanea chiusura.

ART. 2 - INSCRIZIONE AL GVPC

L'ammissione al **GVPC** è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata da:

- attestato di frequenza del Corso Base di Protezione Civile, di cui al successivo Art. 5;
- certificato medico di "sana e robusta costituzione per attività di Protezione Civile" che attesti la necessaria idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere;
- autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 lett. A D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

L'ammissione al **GVPC** è subordinata all'accettazione, dopo la verifica dei specifici requisiti, da parte del Sindaco.

I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al **GVPC**.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al **GVPC** contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, indicate dalle leggi specifiche in materia e dal presente Regolamento, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs . 2.1.2018, n. 224 recante "Codice della Protezione Civile".

Il Comune dota altresì il **GVPC** stesso di tutto l'equipaggiamento personale, dei DPI, dei mezzi d'opera e delle attrezzature ritenuti idonei e necessari per svolgere l'attività.

ART. 3 – COMPETENZE

Il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e nomina, su indicazione dei componenti dell'**GVPC**, un Coordinatore, **con compiti di indirizzo e di raccordo** tra il Sindaco e il **GVPC** stesso, per le attività di Protezione Civile.

Il Coordinatore dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte di quest'ultimo e decade con la fine del mandato del Sindaco.

Il Coordinatore presenta annualmente un rendiconto dell'attività svolte nell'anno in corso con l'elenco delle presenze dei singoli Volontari, per la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Coordinatore, all'interno del **GVPC**, può nominare dei responsabili di settore per ciascuna area di attività e questi ultimi sono considerati collaboratori del Coordinatore.

Il Sindaco è garante e del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 4 – ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Le attività di Protezione Civile che il **GVPC** può essere chiamato a svolgere sono quelle volte alla previsione, alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

La previsione consiste nell'insieme delle attività volte all'identificazione degli scenari di rischio possibili.

La prevenzione consiste nell'insieme delle attività volte ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi.

La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione.

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

Il **GVPC**, inoltre, può garantire nel corso delle manifestazioni pubbliche, le seguenti attività, normate dalla circolare Borelli del 06 agosto 2018:

- supporto organizzativo e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale;
- attività socio-assistenziale alla popolazione in ausilio alla Polizia Locale (ad esempio processioni religiose);
- soccorso e assistenza sanitaria in ausilio al Soccorso Sanitario Nazionale (ad esempio manifestazioni sportive) ;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

Altre attività che il **GVPC** potrebbe essere chiamato ad effettuare sono:

- l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi e non, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti e mediante ausilio alle forze di Polizia Locale e Soccorso Sanitario Nazionale;
- la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, anche e soprattutto con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di Protezione Civile;
- la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative sia all'interno del **GVPC** sia con altri Gruppi/Enti;
- la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo comunali del Piano di Emergenza Comunale per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo;
- la partecipazione con compiti specifici (es. addetti antincendio) ad Eventi a rilevante impatto locale, come specificato nel PEC comunale.

ART. 5 - FORMAZIONE

I Volontari dovranno frequentare il corso base di formazione in materia di Protezione Civile organizzato dalla Regione Lombardia o da altro Ente autorizzato.

I Volontari potranno essere altresì formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF. o altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.

Ogni Volontario è tenuto a seguire corsi di formazione/specializzazione sulla base delle proposte del coordinatore che, di comune accordo, sceglierà compatibilmente con le conoscenze, abilità e competenze del Volontario stesso.

Il **GVPC** sarà attrezzato a cura dell'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ART. 6 – COORDINAMENTO CON ALTRE STRUTTURE

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'

Gli appartenenti al **GVPC** sono tenuti a partecipare a tutte le attività menzionate al precedente Art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

E' auspicabile la partecipazione settimanale alle riunioni organizzative - addestrative presso la sede di P.C. in via S. Siro n°23 Montesiro di Besana in Brianza (MB) .

La mancata partecipazione ad almeno il 10% delle attività svolte nell'anno precedente ne determinerà, dopo attente valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, la sospensione dal GVPC.

Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

ART. 8 – REGISTRO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il **GVPC** costituitosi potrà valutare l'opportunità di iscrizione alle sezioni/albi/registri provinciali e/o regionali nonché al registro nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

Qualora il **GVPC** optasse per l'iscrizione al registro nazionale del volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia), ai Volontari saranno garantiti, nell'ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. la copertura assicurativa, secondo le modalità previste e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'Art. 10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

ART. 9 NORME FINALI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione n° 23 del 03/03/2000.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei Volontari del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al **GVPC**; la mancanza partecipazione minima alle varie attività o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del **GVPC** e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione dal **GVPC**.